

Pubblicato il 10/09/2025

N. 01539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2025, proposto da Associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC), Associazione LAV-Lega anti vivisezione, LNDC Animal protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione LIPU - Lega italiana protezione degli uccelli, OIPA Italia o.d.v., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, S. Marco 63 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unione Nazionale ENALCACCIA, Pesca e Tiro, ARCI Caccia, ANUU Migratoristi, Ente Produttori Selvaggina, Associazione Italiana della Caccia Italcaccia, non costituiti in giudizio;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Nazionale Libera Caccia – Sezione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 684 del 17.6.2025, pubblicata sul BUR n. 78 del 17.6.2025, avente ad oggetto “rettifica della DGR n. 641 dell'11.6.2025 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)” e in quanto occorra della DGR n. 649 del 11.6.2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Federazione Italiana della Caccia, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Associazione nazionale libera caccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Regione del Veneto, con la deliberazione della Giunta 11 giugno 2025 n. 649, ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026.
2. Con la successiva D.G.R. 17 giugno 2025 n. 684, la Regione ha adottato una “rettifica” alla predetta D.G.R. n. 649 del 2025, avuto riguardo al paragrafo 4 “*Giornate di caccia*” dell'Allegato C.

In particolare, il contenuto di tale paragrafo 4 è stato così riformulato: *“La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e al successivo punto 11, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre. Limitatamente ai soli Turdidi (Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio), è concessa una giornata per Treviso e Verona e una giornata nel solo mese di ottobre per la provincia di Vicenza.”*

La D.G.R. n. 684 del 2025 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.) il 17 giugno 2025.

3. Con ricorso notificato il 25 luglio 2025 e depositato il 31 luglio 2025, le associazioni ambientaliste deducenti hanno impugnato la D.G.R. n. 684 del 2025, chiedendone la sospensione cautelare dell'efficacia.

Il ricorso si affida ai motivi così rubricati: “I) *Illegittimità per difetto di motivazione – eccesso di potere per irragionevolezza*”; “II) *Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria e della contraddittorietà – violazione del principio di precauzione anche in relazione all'articolo 1 della legge 157/1992 – difetto di motivazione*”; “III) *Illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della legge 157 del 1992*”.

4. Si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso la Regione Veneto, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Federazione italiana della caccia.

L'Associazione nazionale libera caccia, Sezione Regionale Veneto, è intervenuta *ad opponendum*.

In via preliminare, la Regione e le associazioni venatorie costituite hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso, perché notificato oltre il termine di trenta giorni considerato dall'art. 18, comma 4, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*).

5. All'esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024 fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da separato verbale, con avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

6. Come verbalizzato in occasione della camera di consiglio del 4 settembre 2025, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione).

7. In accoglimento dell'eccezione preliminare opposta dalla Regione e dalle associazioni venatorie costituite, il ricorso va dichiarato irricevibile perché notificato tardivamente.

8. Osserva al riguardo il Collegio che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nel testo vigente risultante dalle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 551, lett. d), della L. 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che *"Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato"*.

9.1. La parte ricorrente, a mezzo del terzo motivo di ricorso, ha dedotto l'incostituzionalità del primo periodo di tale norma, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Sostiene che la previsione del termine di trenta giorni per l'impugnazione dei calendari venatori regionali risponderebbe non a un interesse pubblico, quanto piuttosto alla *“sola finalità di rendere molto più difficoltosa l'impugnazione del calendario venatorio”*.

Sostiene che il termine di trenta giorni non sarebbe sufficiente per agire in giudizio.

9.2a. Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente sia manifestamente infondata.

9.2b. Osserva in particolare il Collegio, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, che *“il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 172, n. 160, n. 139 e n. 45 del 2019, n. 225, n. 77 del 2018, n. 241, n. 94 del 2017) e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione (tra le tante, sentenze n. 45 del 2019, n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014), «con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniquale volta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)» (sentenza n. 121 del 2016). In particolare, questa Corte ha costantemente affermato che l'art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016)”* (Corte Costituzionale, 13 dicembre 2019, n. 271).

9.2c. Ritiene il Collegio che la previsione, in generale, di un rito accelerato per la trattazione delle impugnazioni dei calendari venatori e, in particolare, la

fissazione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione per la proposizione del ricorso, non sia irragionevole, né renda impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.

Osserva in proposito il Collegio che, avuto riguardo al termine finale del 15 giugno per l'approvazione dei calendari venatori regionali fissato dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, alla sospensione feriale dei termini processuali dall'1 al 31 agosto, all'avvio della stagione di caccia (per alcune specie, dal mese di settembre), la fissazione del termine di trenta giorni per l'impugnazione, in luogo di quello ordinario di sessanta giorni, sia funzionale a pervenire a una decisione, quantomeno in sede cautelare, in tempo utile per l'inizio dell'attività venatoria.

Vale a dire che la previsione del termine di trenta giorni per l'impugnazione è funzionale a dare una stabilità all'assetto degli interessi in gioco, tenuto conto del fatto che il calendario venatorio ha un'efficacia limitata a pochi mesi e che, rispetto alle date di apertura della stagione venatoria, l'interesse alla decisione del ricorso viene meno, di norma e per la maggior parte delle specie, con l'inizio del mese di ottobre.

Osserva inoltre il Collegio che la tesi dell'asserita incompatibilità tra i tempi di predisposizione del ricorso e il termine di trenta giorni per la notificazione dello stesso è smentita dal fatto che le medesime ricorrenti hanno tempestivamente impugnato la D.G.R. n. 649 del 2025 di approvazione del calendario venatorio con il ricorso RG. n. 1391/2025.

10. La manifesta tardività del ricorso esonera il Collegio dall'esame delle censure in esso dedotte.

11. In conclusione, visto l'art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato irricevibile perché proposto successivamente al termine decadenziale di trenta giorni fissato dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità della questione.

12.1. Va disposta l'ammissione al gratuito patrocinio a favore dell'Associazione nazionale libera caccia, che ne ha fatto richiesta con atto depositato il 3 settembre 2025.

12.2. Nel contesto della presente sentenza, deve quindi procedersi anche alla liquidazione del compenso a favore del difensore di tale associazione, con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm. nonché dell'art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., sent. 6 maggio 2024, n. 10/2024).

12.3. Tanto premesso, il Collegio:

- visto l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei *“valori medi delle tariffe professionali vigenti”*, tenuto conto della *“natura dell'impegno professionale”*, nonché l'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci *“studio della controversia”*, *“fase introduttiva”* e *“fase decisoria”*;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all'attività processuale svolta, la somma di € 1.806,50# (milleottocentosei/50) a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- liquida complessivamente in favore del difensore dell'Associazione nazionale libera caccia la somma di € 1.806,50# (milleottocentosei/50) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) dichiara il ricorso irricevibile;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- c) liquida in favore del difensore dell'Associazione nazionale libera caccia, avvocato Alessandro Zocca, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € 1.806,50# (milleottocentosei/50) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO